



Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N. 49

Visti i decreti nn. 41/22, 16/23 e 40/23, mediante i quali si è proceduto, su domanda degli interessati, alla coassegnazione di magistrati degli Uffici del giudice di Pace del Circondario, agli Uffici per il Processo istituiti presso il Tribunale;

vista l'ulteriore disponibilità dichiarata dal dott. Pietro Longo, magistrato in servizio presso l'Ufficio del giudice di Pace di Barcellona P.G.

in ragione delle carenze dell'organico dei Giudici Onorari di Pace presso il Tribunale, del modesto carico gravante sugli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, della necessità di abbattimento dell'arretrato;

visto il d.lv. 116/2017 concernente la nuova disciplina organica della magistratura onoraria; rilevato che ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. a) fino al 15 agosto 2025 il Presidente del Tribunale può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;

che ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. c) il Presidente del Tribunale assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma; che ai sensi dell'art. 30 c. 3 i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a norma del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10;

che, pertanto, detta disciplina transitoria costituisce deroga ai criteri posti dagli artt. 3 c.1, 3 c.7, 9 commi 1, 2, 3 e 5, 10 c.1;

che, conseguentemente, ai sensi della disciplina transitoria, deve ritenersi consentita l'assegnazione, su domanda, dei magistrati onorari già assegnati all'ufficio del giudice di pace, all'ufficio per il processo e contestualmente all'ufficio del giudice di pace;

preso atto della delibera del 5/7/2023 del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di impegno complessivo settimanale richiesto ai giudici onorari di pace stabilizzati ai sensi del d.Lv. 116/2017;

che l'assegnazione degli affari ai magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace in regime di applicazione deve essere effettuata mediante delega specifica da parte del giudice titolare del procedimento delegato e sotto il controllo dello stesso; che, in particolare: 1) possono essere delegati singoli

procedimenti già istruiti, ai fini della decisione; che, a tal fine per ciascuna udienza il magistrato professionale titolare del ruolo assegnerà al magistrato in affiancamento da due a quattro procedimenti (a seconda della natura e complessità dei medesimi) già maturi per la decisione; il magistrato in affiancamento, nel corso della medesima udienza o in una udienza successiva se così concordato con il delegante, assumerà senz'altro in decisione i procedimenti assegnati, per la stesura del provvedimento definitorio; 2) possono essere, altresì, delegati singoli procedimenti, successivamente alla prima udienza di comparizione, ai fini della gestione degli stessi (attività istruttoria e decisione) previa fissazione di un termine entro il quale le attività dovranno essere svolte;

che, in ogni caso, nelle ipotesi predette, potranno essere delegati unicamente procedimenti secondo i limiti di cui all'art. 10 D.Lv. 116/17, con l'ulteriore esclusione dei procedimenti in materia di appello avverso le sentenze dei Giudici di Pace, dunque, in linea generale, procedimenti in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in materia di crediti, di valore non superiore a € 50.000,00;

3) possono, altresì, essere delegati singoli procedimenti – senza limite di valore - al solo fine dell'espletamento di attività istruttoria già ammessa;

preso atto della dichiarazione di disponibilità del GOP dott. Pietro Longo e delle specifiche competenze dello stesso;

che, conseguentemente, può procedersi ad applicazione non esclusiva dello stesso all'Ufficio del Processo istituito in ambito civile, denominato "civile ordinario" allo scopo di procedere alla gestione e definizione di circa n. 40 procedimenti civili a semestre delegati, successivamente alla prima udienza, dai giudici professionali facenti parte del predetto ufficio per il processo (Lo Presti, Smedile, Di Giovanni, Di Sano, Intravaia), nella misura appresso indicata, aventi le seguenti caratteristiche: procedimenti di contenzioso ordinario o semplificato in materia di responsabilità aquiliana o in materia di credito o contratti bancari, comunque denominati, di valore non superiore a € 50.000,00, con esclusione dei giudizi in materia appello avverso sentenze del giudice di pace;

che a seguito della delega, il Gop applicato procederà alla integrale gestione dei detti procedimenti (compresi: eventuale proposta conciliativa, eventuale ammissione e svolgimento di attività istruttoria, decisione, anticipazione o differimento di udienze già fissate) definendoli, di norma, entro il termine di sei mesi;

che successivamente, previa verifica dell'andamento, di tre mesi in tre mesi l'assegnazione verrà integrata di circa 20 procedimenti a trimestre, sempre da definire nel termine di sei mesi;

p.q.m.

ad integrazione dei decreti nn. 41/22, 16/23 e 40/23, ferma restando l'assegnazione principale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di appartenenza, dispone l'applicazione non esclusiva del GOP dott. Pietro Longo all'ufficio per il processo denominato "civile ordinario" istituito presso questo Tribunale;

per l'effetto, allo stesso saranno delegati dai giudici appartenenti al medesimo ufficio per il processo complessivamente **n. 40** procedimenti civili (rito ordinario o semplificato), **in materia di responsabilità aquiliana o in materia di credito o contratti bancari, comunque denominati, di valore non superiore a € 50.000,00, con esclusione dei giudizi in materia appello avverso**

sentenze del giudice di pace, per i quali si sia già svolta la prima udienza; il Gop delegato gestirà integralmente detti procedimenti (compresi: eventuale proposta conciliativa, eventuale ammissione e svolgimento di attività istruttoria, decisione, anticipazione o differimento di udienze già fissate), definendoli, di norma, entro sei mesi, con stesura del provvedimento definitivo, con facoltà di anticipare o differire udienze già fissate, di disporre lo svolgimento delle udienze con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., di tenere le udienze in presenza anche presso i locali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. (ovviamente previo specifico e tempestivo avviso alle parti);

in particolare, ciascun giudice componente dell'ufficio per il processo delegherà, con la specifica indicazione delle facoltà sopra menzionate, il seguente numero di fascicoli: **Lo Presti n. 4 procedimenti; Smedile n. 7 procedimenti; Di Giovanni n. 16 procedimenti; Di Sano n. 7 procedimenti; Intravaia n. 6 procedimenti;**

eventuali differimenti nel termine di definizione dei procedimenti dovranno essere tempestivamente rappresentati dal GOP al giudice delegante e, conseguentemente autorizzati;

decorsi tre mesi dalla efficacia del presente provvedimento, previa verifica dell'andamento, si procederà, con le stesse modalità, alla delega di ulteriori venti procedimenti, secondo le proporzioni che verranno puntualmente indicate con apposito provvedimento.

Ai fini di quanto sopra le Cancellerie provvederanno con urgenza, sin dalla data di emanazione del presente provvedimento, ad attivare, ove non già attivi, i necessari profili su consolle del magistrato per il magistrato coassegnato ed alla predisposizione delle eventuali necessarie modifiche nei registri informatici.

Il presente provvedimento costituisce variazione tabellare urgente. La stessa è immediatamente esecutiva a far data dalla formulazione di parere unanimemente favorevole da parte del Consiglio Giudiziario.

Si trasmetta a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario. Si trasmetta al Sig. Dirigente Amministrativo ed al Sig. Direttore Amministrativo responsabile dell'Area Civile.

Si trasmetta al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si trasmetta, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima e Ottava Commissione, nonché al Ministero della Giustizia- DOG- Direzione Magistrati- Ufficio I- Reparto III.

Si trasmetta al sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza in uno con copia delle dichiarazioni di disponibilità.

Barcellona P.G., 24/10/2023

il presidente
(Giovanni De Matteo)


Pietro Longo
Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G.

Ill.mo Sig.
Presidente del Tribunale di Barcellona P.G.
Via Giudice Giovanni Falcone, 2
98051 Barcellona P.G. (ME)

prot.tribunale.barcellona Pozzodigotto@giustizia.it

Prot. INT. 282 DEL 20.10.2023

Dichiarazione disponibilità ufficio del processo

Il dott. Pietro Longo, nato a Messina il 17.06.1967 (LNGPTR67H17F158I), ed ivi residente, giudice di pace in atto in servizio presso l'ufficio del giudice di pace di Barcellona P.G., e così confermato a seguito della procedura valutativa di cui all'art. 29, co. 3 d.lgs. 116/2017,

DICHIARA

la propria disponibilità ad essere applicato all'Ufficio del processo presso il Tribunale di Barcellona P.G. come da vigente normativa, compatibilmente alle funzioni giudiziarie in atto svolte nel settore civile e nel dibattimento penale presso l'ufficio del giudice di pace predetto, nonché al regime di non esclusività delle funzioni onorarie cui è soggetto.

Con ossequi

Barcellona P.G. 19 ottobre 2023

Pietro Longo